

Civile Ord. Sez. 6 Num. 783 Anno 2016

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 19/01/2016

O R D I N A N Z A

regolamento
di competenza

sul ricorso proposto da:

ARBIDE RAPOSO Rosaura Elena, in proprio e nella qualità di legale rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori REGGIANI Lucia Elena e REGGIANI Diego, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Marchesi; REGGIANI Giuliana, congiuntamente all'amministratore di sostegno Avv. Fausto Martinetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Michele Mariani; REGGIANI Paolo, congiuntamente al curatore dott. Claudio Illarietti, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Giulio Torti;

- ricorrenti -

contro

REGGIANI Danilo e REGGIANI Rosaria, rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Volontè;

8938
JS.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



- resistenti -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza in data 30 ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il Tribunale di Monza, investito di una causa di scioglimento di comunione ereditaria riunita ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con ordinanza in data 30 ottobre 2014 ha sospeso il giudizio "in attesa della decisione del Collegio arbitrale": e ciò dopo avere "esaminata la domanda di arbitrato" e "ritenuto che la questione sottoposta alla decisione arbitrale sia pregiudiziale, logicamente e giuridicamente, rispetto alle domande oggetto del presente giudizio";

che avverso detta ordinanza Rosaura Elena Arbide Raposo e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 10 dicembre 2014;

che gli intimati hanno resistito depositando memoria;

che il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte ex art. 380-ter cod. proc. civ., depositate il 20 luglio 2015, ha chiesto l'accoglimento del ricorso per regolamento di competenza;



che il pubblico ministero ha rilevato che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto tra giudicati, impedisce la possibilità stessa di una sospensione del giudizio civile, quale che ne sia la ragione;

che i resistenti in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria per replicare alle conclusioni scritte del pubblico ministero.

Considerato che vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dai resistenti;

che, infatti, dato lo speciale carattere del regolamento di competenza e il disposto della norma contenuta nel primo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., l'istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore al quale sia stato conferito il mandato nel giudizio a quo (Cass., Sez. VI-3, 19 marzo 2012, n. 4345; Cass., Sez. VI-3, 27 dicembre 2013, n. 28701), e nella specie non risulta che la procura conferita e le relative autorizzazioni dei giudici tutelari escludessero la facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza;

che, inoltre, la contestazione della legittimazione attiva dei ricorrenti - basata sul rilievo dell'essere notorio che le nomine del curatore (quanto a Paolo Reggiani) e dell'amministratore di sostegno (quanto a Giu-

Ar



liana Reggiani) possono essere revocate o sottoposte a mancato rinnovo - è assolutamente generica;

che sussiste l'interesse della parte ad ottenere il controllo di effettiva rispondenza allo schema legale di riferimento dell'ordinanza di sospensione del processo, ad evitare che, ove il provvedimento sia in concreto adottato in difformità da detto schema, si abbia un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto (sia pure temporaneo) dell'iter processuale: interesse che non viene meno per il fatto che il procedimento arbitrale - ritenuto dal giudice a quo pregiudicante - sia stato attivato su richiesta degli stessi ricorrenti per regolamento di competenza e che nel giudizio di merito costoro - senza instare per la sospensione - abbiano chiesto una calendarizzazione dei termini del processo che tenesse conto della contemporanea pendenza dell'arbitrato;

che il proposto ricorso neppure difetta sotto il profilo dell'osservanza dei requisiti formali previsti dal codice: esso, infatti, contiene sia l'esposizione sommaria dei fatti della causa, sia le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata;

che, passando al fondo del regolamento, il Collegio condivide le conclusioni del pubblico ministero;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



REPUBBLICA ITALIANA
CASSAZIONE

che questa Corte (Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22380) ha già statuito che, ai sensi dell'art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., nei rapporti tra giudizio ordinario ed arbitrare non è applicabile l'art. 295 cod. proc. civ.;

che, pertanto, non è dato al giudice ordinario sospendere il processo dinanzi a lui instaurato per pregiudizialità, tecnica o logica, di una lite pendente dinanzi agli arbitri;

che ne consegue l'erroneità della disposta sospensione del giudizio ordinario;

che, quindi, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata;

che le spese del regolamento vanno rimesse al Tribunale di Monza, dinanzi al quale le parti riassumeranno la causa nel termine di legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte *accoglie* il ricorso e *cassa* l'ordinanza impugnata, rimettendo le parti, previa rimessione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Monza, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-